



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA

CITTA' DI ABANO TERME



REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05/11/2014

Art. 1 (Principi)

1. Il Comune di Abano Terme riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri per lo svolgimento di mestieri girovaghi e ambulanti su suolo pubblico e privato aperto al pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di tali attività.
3. Ai fini del presente Regolamento è vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere girovago e ambulante su suolo privato aperto al pubblico.

ART. 2 Definizione

1. Per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso e' lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:
 - figurative;
 - musicali (suonatore, cantante, cantastorie);
 - recitative;
 - giochi di abilità, di prestigio;
 - saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, truccabimbi;
 - trampoliere;
 - creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
 - ritrattista;
 - statua viventeL'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.
2. Per opere del proprio ingegno/di carattere creativo **(PITTORI E SCULTORI)** si intendono:
 - a) le **opere pittoriche**, eseguite con qualsiasi tecnica (escludendo le riproduzioni sia a stampa sia litografiche o prodotte con mezzi meccanici);
Nell'area concessa non è consentito dipingere utilizzando prodotti nebulizzanti o spray.
 - b) le **piccole sculture autentiche** e le **opere creative** realizzate in qualsiasi materiale (marmo, bronzo, legno, filo metallico, ecc.), purché siano **inerenti all'oggettistica**, con esclusione quindi di bigiotteria od accessori di abbigliamento quali cinture, borse, magliette, ecc.
3. Ai fini del presente Regolamento per "suolo pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Per "suolo privato aperto al pubblico" si intendono le aree e gli spazi di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.
5. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968. Più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti". Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

ART. 3 (Condizioni di esercizio)

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., per l'esercizio dei mestieri e attività di cui all'art. 1 su suolo pubblico è necessario munirsi d'apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive.
2. Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dal Comune e con marca da bollo nella misura di legge.
3. La domanda dovrà essere presentata al Comune di Abano Terme almeno 10 giorni prima dell'esibizione, nella stessa dovranno essere dichiarate, ai sensi del DPR. 445/2000, le generalità dell'artista o degli artisti, il possesso dei requisiti morali, il possesso della licenza/denuncia di inizio attività ex art. 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza (nel caso di spettacolo di strada), il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso, precisando l'utilizzo o meno di strumenti musicali
4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
 - dichiarazione ai fini della legge antimafia;
 - autocertificazione relativa a:
 - a) residenza;
 - b) possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc;
 - c) breve curriculum descrittivo dell'espressione artistica proposta correlata da eventuale materiale fotografico, audio e video
 - fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
 - fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente
5. Se per la presentazione della domanda non è stato utilizzato il modulo predisposto dal Comune o l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 5 giorni prima dell'esibizione, pena il mancato accoglimento della stessa.
4. E' consentito l'uso di impianti di amplificazione di bassa potenza.
6. Le domande verranno esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale.
7. Qualora risultino presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale, le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento al periodo in cui s' intende effettuare l'arte di strada.
9. Ogni domanda potrà contenere l'indicazione circa lo svolgimento delle attività di artista di strada per non più di 10 giornate anche consecutive nel mese nel medesimo luogo o in luoghi diversi.
10. La mancata o irregolare presentazione della domanda, ovvero la mancanza dell'autorizzazione amministrativa, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 (Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada)

1. Per l'occupazione del suolo pubblico l'artista si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.
2. Il numero complessivo dei posteggi, e di conseguenza delle autorizzazioni per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada, è fissato in 21 (ventuno) per tutto il territorio comunale, in piazzole identificate da apposita numerazione situate nelle seguenti aree:
 1. Viale delle Terme (tratto da via T.Livio a P.zza Repubblica) _____ n.2
 2. Viale delle Terme (Tratto da P.zza Repubblica a via P.d'Abano) _____ n.2
 3. P.zza del Sole e della Pace _____ n.1
 4. P.zza San Martino _____ n.1
 5. P.zza della Repubblica _____ n.1
 6. P.zza Dondi Dall'Orologio _____ n.1
 7. P.zza Morosini _____ n.1
 8. Viale Paul Harris _____ n.2
 9. P.tta De Muro _____ n.1

10.	P.zza Todeschini _____	n.1
11.	Via M.d'Ungheria _____	n.2
12.	Via Jappelli _____	n.1
13.	Via Busonera _____	n.1
14.	Via Pietro d'Abano _____	n.1
15.	Largo Marconi _____	n.1
16.	Zona Monteortone _____	n.1
17.	Via Vespucci _____	n.1

- I posteggi dovranno essere approvati con Delibera di Giunta Comunale, previo parere del Comando Polizia Locale, entro il 31 marzo di ogni anno
- I posteggi individuati dalla Giunta potranno essere modificati, nel corso della stagione estiva, se ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze pubbliche o per motivi di sicurezza.

Art. 5 Autorizzazioni

- La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° al 25° giorno del mese antecedente a quello dell'occupazione; le stesse saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- Alla prima richiesta presentata dovrà essere allegato un breve curriculum descrittivo dell'espressione artistica proposta correlata da eventuale materiale fotografico, audio e video.
- L'autorizzazione avrà durata trimestrale.
- Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, verranno segnalate al richiedente le postazioni più vicine;
- Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi.
- Al fine di tutelare l'accoglienza e il decoro in tutto il territorio cittadino è fatto divieto all'esposizione o alla realizzazione di performance in abiti, atteggiamenti e stati non idonei al territorio.
- In caso di esposizione di opere ogni esposizione di opere dovrà essere curata dall'artista con decoro. Lo stesso è tenuto a non presentarsi in ciabatte, privo di maglia o atteggiarsi in modo lassista come fosse ad un picnic.
- L'elenco delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Attività Produttive, con i nominativi delle persone autorizzate e dei posteggi assegnati, dovrà essere trasmesso, entro il termine di cui al precedente comma 1, al Comando Polizia Locale e all'Ufficio Turismo.
- In caso di attività di spettacolo o intrattenimento svolta da gruppi composti da più persone, l'autorizzazione viene rilasciata al rappresentante del gruppo, il quale nella domanda deve indicare il numero dei componenti del gruppo medesimo.
- L'autorizzazione non è trasferibile né per atto tra vivi né per mortis causa.
- Non è consentito lo scambio consensuale di posteggi.

Art. 6 Modalità di svolgimento dell'attività

- Nei casi in cui l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico riguardi le attività di caricaturista e ritrattista, gli stessi hanno il diritto di tenere sul posto solo gli strumenti e le attrezzature strettamente necessari all'attività medesima (un cavalletto di lavoro, una sedia, uno sgabello, i necessari gessi, colori, fissanti e quant'altro necessario) con la possibilità di esporre al massimo n. 6 disegni finiti preventivamente timbrati dal Comune.
- Gli artisti di cui al comma 1 devono vendere esclusivamente le caricature e i ritratti realizzati sul posto dal titolare dell'autorizzazione, che dovrà esporre il prezzo finale della prestazione.
- L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nell'autorizzazione.
- L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Abano Terme nei seguenti orari dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 nella stagione invernale e

dalle 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 23.00 nella stagione estiva, salvo deroghe previste dall'Amministrazione in caso di Manifestazioni organizzate dalla stessa. Ciascuna esibizione dovrà avere una durata consentita di 30 minuti.

5. In caso di manifestazioni già programmate dall'Amministrazione, la piazza interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare dell'autorizzazione.
6. La Giunta, con proprio provvedimento, potrà modificare gli orari di svolgimento dell'attività.
7. L' esercizio dell'attività da parte dei "madonnari " e' consentita in tutto il territorio comunale e la permanenza è consentita fino al completamento dell'opera. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili, è comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
8. In ogni caso gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e non potranno svolgere la loro attività davanti alle vetrine dei negozi e all'ingresso delle attività ricettive.
9. E' in ogni caso' vietato l'esercizio dell'attività di strada alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc..
10. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada;
11. L'Amministrazione comunale con propri provvedimenti può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività;

ART. 7 (Responsabilità)

1. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
2. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.
3. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachimiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.
4. Qualora l'artista utilizzi strumenti che potrebbero essere di pericolo per gli spettatori si fa obbligo di presentare a questa amministrazione adeguata polizza assicurativa.

ART. 8 Occupazione di suolo

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada, qualora per l'esibizione necessiti di posizionare strutture e la durata dell'occupazione si protragga oltre 2 ore, è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico.
2. Lo spazio può essere occupato solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione.
3. al termine della sua esibizione l'artista deve ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi urbani".

ART. 9 Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

1. L'arte di strada è esercitata assicurando:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - e) di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività.

2. L'arte di strada è esercitata alle seguenti particolari prescrizioni:
 - a) non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dalla vigente normativa, è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);
 - b) non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate le attività commerciali;
 - c) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti.
 - d) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.
3. Nelle aree a traffico limitato è fatto divieto di entrare con mezzi a motore, ogni artista si deve attrezzare per il trasporto manuale alla postazione a lui assegnata.
4. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere.
5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete.
6. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.
7. E' vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.
8. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
9. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.
10. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
 - b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica;
11. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, in deroga al presente regolamento

ART. 10 Emissioni sonore

1. Per l'esercizio dell'arte di strada nel territorio comunale di Abano Terme, è consentito l'uso di impianti di amplificazione di bassa potenza . L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 11 Compensi e forme di pubblicità.

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
2. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme e tasse vigenti.

Art. 12 Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di ritratti e caricature non prodotti in loco dal titolare dell'autorizzazione o la vendita di altri oggetti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, e all'art. 9, commi 2 lett. a). In seguito a tali violazioni l'autorizzazione non sarà più rilasciata neppure per successivi due anni;

- b) l'assenza ingiustificata dal posto assegnato per cinque giorni consecutivi;
 - c) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
 - d) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - e) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
 - f) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione.
2. Il Comando Polizia Locale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio competente tutte le violazioni accertate.
 3. Nel caso di una sola violazione all'art. 9 dal comma 2) al comma 9) di due violazioni di cui alle altre lettere del medesimo articolo, l'Ufficio competente trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
 4. Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'interessato potrà presentare chiarimenti o contro deduzioni che dovranno essere esaminati dall'Ufficio entro 10 giorni dalla data di protocollo.
 5. In caso di mancata presentazione di chiarimenti o contro deduzioni entro il termine di cui al comma 4 o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà predisposto il provvedimento di decadenza che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.

ART. 13 Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra riportate è punita, ai sensi della delibera di G.C. n. 130 del 06.08.2004 "Sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali", con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento senza il possesso dell'autorizzazione, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno alla rimozione e asporto degli oggetti.
4. L'inosservanza ai commi 6) e 7) contenuti nell'art. 5 del presente regolamento comporta l'immediato allontanamento e la revoca dell'autorizzazione.

ART. 14 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva
